

proibizioni, con poca fiducia di ottenere obbedienza, ma con maggior ragione che non quando, sia pure a parole, infieriva contro la ricchezza dell'arte che illuminava la casa. Contro il lusso degli uomini si decreta che « il vestir in ogni uso della persona sia schietto tissimo senza alcuna sorte di lauorerio, non cincischiato, nè camuffato, nè stratagliato »<sup>(1)</sup>, senza ricami, passamani, fiocchi, cordoni, puntali, stellette d'oro e d'argento; che i calzoni non siano rigonfi, ma attillati alle gambe, senza ricami, frange, cordoni d'oro e d'argento; i ferraiuoli e le cappe sieno di semplice ormesino, non foderati di felpa, e i berretti e i cappelli senza ornamenti di medaglie, puntali, cordoni<sup>(2)</sup>. Se le vesti maschili raramente si discostavano da quella nobile e corretta eleganza, che monsignor



BASSORILIEVO SUL PROSPETTO DELLA CASA DEI CALZOLAI  
TEDESCHI A SAN SAMUELE.

Della Casa ammirava, la vanità femminile si dimostrava ribelle a ogni freno. Il senato, il 4 gennaio 1507, osservava che la maggior rovina dei padri e dei mariti proveniva « dal variar et « mudar spesso da una foza a l'altra »<sup>(3)</sup>. E con un vertiginoso succedersi di decreti si proibivano le vesti femminili d'oro, d'argento, di broccato, che costassero più di seicento e nove ducati, le *code* (strascichi) *longe et large*, le maniche *fino in terra cum lavori et frisi d'oro*, le *investidure a la todesca*, le frange, i fiocchi, i cordoni<sup>(4)</sup>; e si ordinava per la *honestà* del vestito donnesco, che li *bavari*, *camisuole*, *busti fossero talmente serrati davante chel petto restasse coperto*<sup>(5)</sup>. Quanto alla biancheria, le camicie non potevano « esser « lavorate in altro loco, che al cavezzo, « et d'avanti et da mano e senza oro « over argento, come li fazuoli da « mano, da spalle, da testa »<sup>(6)</sup>. Nè ricamate d'oro o di seta le calze. Bandidi gli zoccoli d'oro e d'argento, *recamati et strataiati*, che dovevano essere *di cuoro, panno et seda schieti*, si ordinava che nessun calzolaio « audeat

« facere nec vendere neque tenere zocholos aut alia calciamenta cuiuscumque forme vel « conditionis existant, nisi altitudinis medie quarte a parte posteriori »<sup>(7)</sup>. Ordinanze severe sulle acconciature del capo, e per togliere l'uso delle pettinature dette *a fungo*, che nascondevano la fronte, si ricorse perfino al patriarca, affinché, col mezzo dei confessori e con editti pubblicati nelle parrocchie, biasimasse il modo di acconciare

(1) Arch. di Stato, *Provveditori pompe*, cap. 1, cc. 51, 53 t.

(2) *Parte diverse et ordeni in materia delle pompe* a stampa cit.

(3) BISTORT, *Il magistrato alle pompe* cit., pag. 129.

(4) *Ibid.*, § 4 e 8.

(5) *Ibid.*, pag. 168.

(6) *Ibid.*, pag. 385.

(7) *Ibid.*, pagg. 170-171. — Arch. di Stato, *Senato Terra*, reg. 18, c. 12 t., term. 8 maggio 1542.